

**Regolamento
concernente l'assegnazione e l'uso di appartamenti
di servizio nell'Amministrazione cantonale**
(del 15 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 74 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.
²Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato.

Condizioni d'uso

Art. 2 ¹La concessione dell'appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d'impiego.
²È proibito locare o concedere l'uso di un appartamento di servizio ad altre persone.
³L'obbligo di residenza nell'appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.

Cessazione del contratto di diritto amministrativo

Art. 3 ¹Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d'impiego con lo Stato.
²Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.

Canone di locazione

Art. 4 ¹Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.
²Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.
³I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.
⁴Sono a carico del beneficiario dell'appartamento di servizio:

- le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);
- l'energia elettrica e il gas (consumo proprio);
- il canone radio-TV, l'abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;
- la tassa rifiuti.

⁵Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.

Competenze

Art. 5 ¹La Sezione della logistica è competente per l'applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d'uso e la gestione degli appartamenti di servizio.
²Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.

Responsabilità

Art. 6 L'assicurazione, del contenuto dell'appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall'incendio, acqua e furto nonché l'assicurazione RC competono al beneficiario dell'appartamento.

Ricorsi

Art. 7¹ Contro le decisioni dell'istanza competente di cui all'art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

¹ Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

Norma transitoria

Art. 8 I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti.

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.²

Publicato nel BU **2003**, 278.

² Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.